



Comune di CAMPIGLIONE FENILE (Città Metropolitana di Torino)

P.zza San Germano n° 5

Tel. 0121/590590 – Fax 0121/590534

mail: protocollo@comune.campiglionefenile.to.it

TASI 2019 - Tassa sui Servizi Indivisibili

La TASI è collegata al valore catastale dell'immobile con le stesse regole previste per l'imposta municipale propria IMU.

Riferimenti di legge: articolo 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013 modificati dalla legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015)

Presupposto impositivo: il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e terreni edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; Sono altresì soggetti alla tassa gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Soggetto passivo: chiunque possieda o detenga, fabbricati o aree edificabili, con esclusione dell'abitazione principale e della quota per gli inquilini che detengono l'abitazione come prima casa e dei terreni agricoli.

Altre abitazioni in caso di locazione: Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune che per Campiglione Fenile è dell'80%.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota ridotta al 75%.

Ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Base imponibile: coincide con quella prevista per il calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 201 del 2011. Pertanto il valore dell'immobile è determinato in base alla rendita catastale ovvero, per le aree edificabili, in base al valore minimo stabilito dalla Giunta annualmente. Anche per la TASI la base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili, è ridotta del 50 per cento, come pure la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7.

Immobili concessi in comodato gratuito – viene introdotta la forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile (il contratto deve essere però registrato). Si tratta di una impostazione restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi. Si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di due immobili nello stesso comune e uno dei due deve essere abitazione principale del proprietario. Sono esclusi i comodati per le categorie A/1, A/8 e A/9.

SCADENZE PER IL PAGAMENTO:

1^ RATA: entro il 17 giugno 2019

2^ RATA: entro il 16 dicembre 2019

VERSAMENTO UNICO: entro il 17 giugno 2019

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Il contribuente provvederà al calcolo del tributo TASI in autoliquidazione come di consueto avviene per l'IMU, versando obbligatoriamente con il modello F24.

Il versamento minimo annuale è stabilito in € 3,00.

Codici tributo per F24: **3958** – TASI su abitazione principale e relative pertinenze; **3959** – TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale; **3960** – TASI aree fabbricabili; **3961** – TASI per altri fabbricati

ALIQUOTE TASI

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 04 marzo 2019, ha stabilito le seguenti aliquote TASI per il 2018:

- 1. aliquota del 1,5 per mille per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**
- 2. aliquota del 1,5 per mille per gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale**
- 3. aliquota del 1,5 per mille per le aree fabbricabili**
- 4. aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale D/10 (fissata dalla normativa)**
- 5. aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese**

Si informano i contribuenti che sul sito internet del Comune é inserito un link “Calcolo IMU/TASI” attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo della nuova componente TASI dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento della TASI nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

- orari: Lunedì , Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 12,15;

Lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 - Mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12.15.

Telefono: 0121/590590 – Fax: 0121590534

e.mail: protocollo@comune.campiglionefenile.to.it